**Modulo obiezione di coscienza alla sperimentazione animale**

Il sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nato/a…………………………..il………………………CF……………………………………………………………………………………………………………..

Qualifica……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Dichiara**

Di aver preso visione della possibilità di attuare l’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale prevista dalla legge n. 413 del 12 ottobre 1993, di aver letto con attenzione la sottostante citata legge e di aver preso visione del modello dichiarazione di obiezione di coscienza alla sperimentazione animale di seguito riportato.

Data

Firma

**Legge n. 413 del 12 Ottobre 1993**

(Legge pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale n.244 del t6/70/L993)

**Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale**

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge:

Art. 1.

Diritto di obiezione di coscienza

1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto

alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione

universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale

relativo ai diritti civili e politici, si oppongono alla violenza su tutti gli

esseri viventi, possono dichiarare la propria obiezione di coscienza ad ogni

atto connesso con la sperimentazione animale.

Art. 2.

Effetti della dichiarazione di obiezione di coscienza

1. I medici, i ricercatori e il personale sanitario dei ruoli dei professionisti

laureati, tecnici ed infermieristici, nonché gli studenti universitari

interessati, che abbiano dichiarato la propria obiezione di coscienza, non sono

tenuti a prendere parte direttamente alle attività e agli interventi

specificamente e necessariamente d i retti alla sperimentazione animale.

Art. 3,

Modalità per l'esercizio del diritto

1. L'obiezione di coscienza è dichiarata all'atto della presentazione

della domanda di assunzione o di partecipazione a concorso.

2. Gli studenti universitari dichiarano la propria obiezione di coscienza al

docente del corso, nel cui ambito si possono svolgere attività o interventi

di sperimentazione animale, al momento dell'inizio dello stesso.

3. La dichiarazione di obiezione di coscienza può essere revocata in

qualsiasi momento,

4. In sede di prima applicazione della presente legge, l'obiezione di coscienza

è dichiarata dall'interessato al responsabile della struttura presso

la quale si svolgono attività o interventi di sperimentazione animale,

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

5. Tutte Ie strutture pubbliche e private legittimate a svolgere sperimentazione

animale hanno I' obbligo di rendere noto a tutti i lavoratori e gli studenti

il loro diritto ad esercitare I' obiezione di coscienza alla sperimentazione

animale. Le strutture stesse hanno inoltre I' obbligo di predisporre un modulo

per la dichiarazione di obiezione di coscienza alla sperimentazione animale

a norma della presente legge.

Art. 4.

Divieto di discriminazione

1. Nessuno può subire conseguenze sfavorevoli, per essersi rifiutato

di praticare o di cooperare all'esecuzione della sperimentazione animale.

2. I soggetti che ai sensi dell'articolo 1 dichiarino la propria obiezione di

coscienza alla sperimentazione animale hanno diritto, qualora siano lavoratori

dipendenti pubblici e privati, ad essere destinati, nell'ambito delle dotazioni

organiche esistenti, ad attività diverse da quelle che prevedono la sperimentazione

animale, conservando medesima qualifica e medesimo trattamento economico.

3. Nelle università gli organi competenti devono rendere facoltativa

la frequenza alle esercitazioni di laboratorio in cui è prevista la sperimentazione

animale. All'interno dei corsi sono attivate, entro I’ inizio dell'anno accademico

successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, modalità

di insegnamento che non prevedano attività o interventi di sperimentazione

animale per il superamento dell'esame. Le segreterie di facoltà assicurano

la massima pubblicità del diritto all'obiezione di coscienza alla sperimentazione

animale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella

Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto

obbligo chiunque di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 ottobre 1993

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli:

CONSO

**Modello dichiarazione obiezione di coscienza alla sperimentazione animale**

All’ OPBA del Centro servizi CAPIR

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………….

(nome e cognome)

nato/a a ………………………………………………………..il …………………………………………………………………………………………

(luogo e data)

residente a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(via e città)

Qualifica ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

presa visione della Legge 12 ottobre 1993 n. 413 “Norme sull’obiezione di coscienza alla sperimentazione

animale” (G.U. n. 244 del 16 ottobre 1993)

**DICHIARA**

la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale ai sensi della stessa

Legge n. 413/1993, nell’esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e

delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.

In fede

(firma)

Data